

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 31 maggio 2022, n. 173
Fondazione E.P.A.S.S.S. di Bari. Rilascio di accreditamento istituzionale di un Gruppo Appartamento (art. 3 R.R. n. 7/2002), con n. 3 posti letto, sito in Modugno (BA) alla Via C. Colombo n. 6 int. 1, ai sensi dell'art.8, comma 1 della L.R. n. 18/2020.

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *“riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *“Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0”* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 328 del 13/12/2021 di proroga dell'incarico di Posizione Organizzativa *“Autorizzazione-accreditamento di strutture riabilitazione psichiatrica e per soggetti con dipendenze patologiche”*;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. *“Autorizzazioni - accreditamento strutture di riabilitazione psichiatrica e per soggetti con dipendenze patologiche”* e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Il R.R. n. 7/2002 – *“Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private”* prevede all'art. 3 Il Gruppo - appartamento, ovvero struttura residenziale socio - riabilitativa a minore intensità assistenziale, accoglie utenti già autonomizzati in uscita dal circuito psichiatrico riabilitativo.

la L.R. n. 18 del 07/07/2020 *“Misure di semplificazione amministrativa in materia sanitaria”*, pubblicata sul B.U.R.P. n. 99 suppl. del 09/07/2020, ha stabilito al comma 2 dell'art. 8 *“Disposizioni in materia di accreditamento delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne private e degli hospice”* che *“I gruppi appartamento (...) di cui al r.r. 7/2002, autorizzati all'esercizio dell'attività alla data di entrata in vigore della presente legge sono accreditabili.”*

Con nota prot. n. 253B2 del 11/02/2020, ad oggetto *“Richiesta di autorizzazione all'esercizio per trasferimento e accreditamento istituzionale nel Comune di Modugno alla Via C. Colombo n. 6 int. 1 del Gruppo Appartamento gestito dalla Fondazione EPASSS.”*, trasmessa con Pec in pari data a questa Sezione (acquisita agli atti con

prot. n. A00/183/2371 del 14/02/2020) e, per conoscenza, al Servizio Qualità e Organismo Tecnicamente Accreditante – Qu.O.T.A. ARéSS Regione Puglia, al Direttore Generale della ASL BA, al Direttore del DSM della ASL BA ed al Sindaco del Comune di Modugno (BA), il legale rappresentante della Fondazione E.P.A.S.S.S. di Bari,

“(...) premesso che:

- *in data 12/03/2009, con nota prot. n. 566B3/BA/2009, questa Fondazione comunicava al Direttore Generale della ASL BA, al Direttore DSM ASL BA, al Direttore CSM 9 Modugno e, per conoscenza, al Comune di Modugno e alla Regione Puglia che, a far data dal 16/03/2009, il Gruppo Appartamento sito in Modugno alla Via Pisa n. 28/A veniva trasferito nell’immobile sito in Modugno alla Via C. Colombo n. 6 int. 1;*
- *il trasferimento della struttura si era reso indifferibile a causa della assoluta indisponibilità del proprietario dell’immobile di via Pisa n. 28/A a rinnovare il contratto di locazione, già scaduto alla data del 30 novembre 2007, nonché ad accordare ulteriori proroghe;*
- *il Gruppo Appartamento di Via Colombo 6 int. 1 risultava, quindi, inserito tra le strutture censite nel fabbisogno ASL 2010, cosicché, in data 26/04/2010, veniva inoltrata istanza di accreditamento quale “struttura autorizzata all’esercizio ex art. 29, comma 5 bis della L. R. n. 8/2004 e s.m.i.”, allegando la Deliberazione n. 557 del 23/03/2001 del D.G. ASL /4;*
- *in data 19/10/2012, veniva acquisito il “parere favorevole” del Dipartimento della ASL BT incaricato dalla Regione Puglia di verificare il possesso dei requisiti minimi e ulteriori per il rilascio dell’accreditamento istituzionale della struttura;*
- *con nota prot. n. A00_183/8678 del 22/12/2017, il Servizio Accreditamenti e Qualità della Regione Puglia ha comunicato il diniego dell’accreditamento del Gruppo Appartamento in assenza delle previste autorizzazioni alla realizzazione per trasferimento da parte del Comune e della successiva autorizzazione all’esercizio per trasferimento da parte della Regione;*
- *nella citata nota prot. n. A00_183/8678 del 22/12/2017, il Servizio Accreditamenti e Qualità della Regione Puglia ha invitato questa Fondazione ad “attivare le procedure autorizzative previste dall’art. 17 della L.R. n. 9/2017 per l’autorizzazione all’esercizio per trasferimento del Gruppo Appartamento in oggetto, tramite la presentazione al Sindaco del Comune di Modugno dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento”, che potrà essere rilasciata senza acquisire il parere positivo di compatibilità regionale (che deve intendersi già acquisito in quanto trattasi di trasferimento nello stesso Comune di struttura già compresa nella programmazione regionale nella precedente sede di Modugno [...] e la successiva presentazione a questa Sezione di istanza di autorizzazione all’esercizio per trasferimento [...]);*
- *in data 30/10/2018, con nota prot. n. 1610B2/2018, la Fondazione EPASSS ha trasmesso al Comune di Modugno apposita domanda per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione per trasferimento”;*
- *in data 04/11/2019 è stata reiterata la richiesta al SUAP del Comune di Modugno attraverso l’inoltro di pratica telematica per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione per trasferimento;*
- *con atto prot. n. 60470 del 04/12/2019 il Sindaco del Comune di Modugno ha rilasciato l’autorizzazione alla realizzazione per trasferimento nel Comune di Modugno, alla Via C. Colombo n. 6 int. 1, del Gruppo Appartamento precedentemente ubicato alla Via Pisa n. 28/A;*
- *il Gruppo Appartamento sito in Modugno alla Via C. Colombo n. 6 int. 1 è in possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal Reg.to Reg.le n. 3/2005 e s.m.i.;*

Tanto premesso, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 8 e 17 della L.R. n. 9/2017 e dell’art. 24, comma 2 della L.R. n. 9/2017”,

ha chiesto *“l’autorizzazione all’esercizio per trasferimento e l’accreditamento istituzionale nel Comune di Modugno alla Via C. Colombo n. 6 int. 1 del Gruppo Appartamento gestito dalla Fondazione EPASSS. (...)”,* dichiarando:

“

1. *che la struttura è autorizzata alla realizzazione per trasferimento con provvedimento n. 60470 del 04/12/2019 rilasciato dal Sindaco del Comune di Modugno;*
2. *che la struttura rispetta la normativa vigente in materia igienico-sanitaria e di sicurezza del lavoro ed*

è in possesso dei requisiti minimi in conformità a quanto richiesto dal reg.to Reg.le n. 7 del 27/11/2002 e s.m. e i.;

3. (...);

4. *che la responsabilità sanitaria è affidata alla dott.ssa Partipilo Maria Antonietta nata il 10/10/1958 Laureata in Medicina e Chirurgia presso la Università degli Studi di Bari il 09/11/2000 specialista in Psichiatria iscritta presso l'ordine dei Medici Chirurghi della provincia di Bari.”,*

ed allegandovi:

“

1. *Domanda per l'autorizzazione all'esercizio su apposita modulistica regionale;*
2. *Autocertificazione attestante il possesso dei requisiti minimi e ulteriori di cui al Reg. to Reg.le n. 3/2005 e s.m.i. e al Reg.to Reg.le n. 16/2019;*
3. *Certificato agibilità;*
4. *Planimetrie quotate;*
5. *Relazione tecnico-descrittiva;*
6. *Diploma di laurea del Responsabile Sanitario;*
7. *Autocertificazione titoli professionali e insussistenza casi di incompatibilità Resp. Sanitario;*
8. *Elenco del personale della struttura;*
9. *Dichiarazione circa la non obbligatorietà del C.P.I.;*
10. *Provvedimento autorizzativo n. 60470 del 04/12/2019 rilasciato dal Comune di Modugno.”.*

Per quanto sopra, con nota prot. n. A00_183/13264 del 27/08/2020 questa Sezione ha invitato il legale rappresentante della Fondazione E.P.A.S.S.S. di Bari ad integrare la sopra riportata istanza prot. n. 253B2 dell'11/02/2020, trasmettendo alla scrivente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non rientrare in una delle situazioni di decadenza di cui al comma 5 dell'art. 9 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. e, nelle more della trasmissione della suddetta integrazione documentale, ha invitato il Dipartimento di Prevenzione della ASL BA, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8, commi 3 e 5 e dell'art. 17 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., *“ad effettuare idoneo sopralluogo presso il Gruppo Appartamento (art. 3 R.R. n. 7/2002) ubicato in Modugno alla Via Colombo n. 6 int. 1, finalizzato alla verifica dei requisiti minimi previsti dal Regolamento Regionale n. 3/2005 s.m.i. per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.”.*

Con nota prot. n. 1473 B2 del 23/09/2020 trasmessa con PEC in pari data a questa Sezione e, per conoscenza, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BA, al Direttore Generale della ASL BA, al Direttore del DSM della ASL BA ed al Sindaco del Comune di Modugno, ad oggetto *“Autorizzazione all'esercizio per trasferimento e accreditamento istituzionale nel Comune di Modugno alla Via C. Colombo n. 6 int. 1 del Gruppo Appartamento gestito dalla Fondazione EPASSS – Trasmissione documentazione integrativa.”*, il legale rappresentante della Fondazione EPASSS ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dalla scrivente Sezione con la sopra riportata nota prot. n. A00_183/13264/2020 del 27/08/2020.

Con nota prot. n. 174874 del 09/12/2020 ad oggetto *“Fondazione E.P.A.S.S.S. di Bari. Accertamenti finalizzati alla verifica dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento di n. 1 Gruppo Appartamento (art. 3 R.R. n. 7/2002) con n. 3 posti letto, sito in Modugno (BA) alla Via C. Colombo n. 6 int. 1.”*, consegnata *brevi manu* in data 10/12/2020 ed acquisita da questa Sezione con prot. n. A00_183/19009 del 31/12/2020, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BA ha comunicato quanto segue:

In esito alle note prot. n. A00_183/13264/2020 del 27/08/2020 e prot. n. A00_183/13076 del 08/09/2020 con cui questo Dipartimento è stato incaricato dal Servizio Accreditamenti e Qualità – Regione Puglia ad effettuare gli accertamenti in oggetto indicati, esaminata la documentazione prodotta, effettuate le verifiche di sopralluogo, si esprime:

parere favorevole

al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento di n. 1 Gruppo Appartamento (art. 3 R.R. n. 7/2002)

con n. 3 posti letto, sito in Modugno (BA) alla Via C. Colombo n. 6 int. 1, che possiede tutti i requisiti minimi, strutturali ed organizzativi previsti per l'autorizzazione all'esercizio dalla L.R. n. 9/2017, dal R.R. n. 3/2005 e dal R.R. n. 7/2002 Art. 3.".

Con Determinazione Dirigenziale n. 280 del 15/10/2021 questa Sezione ha rilasciato alla Fondazione E.P.A.S.S.S. di Bari l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento nell'ambito del Comune di Modugno, da Via Pisa n. 28 a Via Colombo n. 6, int. 1, di n. 1 Gruppo Appartamento (art. 3 R.R. n. 7/2002) con n. 3 posti letto.

Con nota prot. n.. A00_183/14261 del 21/10/2021 trasmessa al legale rappresentante della Fondazione E.P.A.S.S.S. di Bari, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BT, e, per conoscenza, al Direttore Generale della ASL BA, al Direttore del DSM ASL BA, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL BA, ed al Sindaco del Comune di Modugno (BA), questa Sezione:

"(...) atteso che:

- *il Gruppo Appartamento in oggetto risulta autorizzato all'esercizio nella precedente sede di Via Pisa n. 28 con Determinazione n. 114/RD/VI Sett. del 13/05/2004 del Dirigente del VI Settore Servizi Sociali del Comune di Modugno;*
- *peraltro, la struttura risultava compresa nel fabbisogno delle strutture di riabilitazione psichiatrica previste dall'art. 1, lett. A), sub b) del R.R. n. 3/2006 a partire quantomeno dal 2010, come indicato nel prospetto del Dipartimento Salute Mentale trasmesso dal Direttore Generale della ASL BA con nota prot. n. 39135/1 dell'01/03/2010;*
- *pertanto, il Gruppo Appartamento ubicato nel Comune di Modugno e gestito dalla Fondazione E.P.A.S.S.S. di Bari rientra nella fattispecie di cui al sopra riportato art. 8, comma 2 della L.R. n. 18/2020, in quanto già autorizzato all'esercizio dell'attività alla data di entrata in vigore della medesima L.R.;*
- *con Determinazione Dirigenziale n. 280 del 15/10/2021 questa Sezione ha rilasciato alla Fondazione E.P.A.S.S.S. di Bari, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera c), dell'art. 8, comma 3 e dell'art. 17, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento del Gruppo Appartamento (art. 3 R.R. n. 7/2002) con n. 3 posti letto, nell'ambito del Comune di Modugno (BA), da Via Pisa n. 28 a Via Colombo n. 6, int. 1;*

richiamato l'art. 20, comma 1 della L.R. n. 9/2017, il quale stabilisce che "L'accreditamento istituzionale è rilasciato ed è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo e ai requisiti ulteriori di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa";

visto l'art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017, il quale prevede che "Ai fini della concessione dell'accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale";

visto l'art. 29, comma 9 della medesima L.R. 9/2017, il quale stabilisce che "Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all'articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all'articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare";

- ha invitato il legale rappresentante della Fondazione E.P.A.S.S.S. di Bari a trasmettere a questa Sezione autocertificazione antimafia ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- ha invitato il Dipartimento di Prevenzione della ASL BT, *“ai sensi degli art. 24, comma 3 e 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso il Gruppo Appartamento con n. 3 posti letto ubicato nel Comune di Modugno (BA) alla Via C. Colombo n. 6, int. 1, gestito dalla Fondazione E.P.A.S.S.S. di Bari, finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti generali e specifici di cui alla Sezione A (colonna di destra, relativamente a quanto non abrogato dal R.R. n. 16/2019, ed alla Sezione D.03 (colonna di destra) del R.R. n. 3/2005 e s.m.i. e, sulla base delle griglie di autovalutazione trasmesse, dei requisiti ulteriori generali e specifici, limitatamente alla fase di “plan”, dei requisiti previsti dal Manuale di Accreditamento per le strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all’Allegato B del R.R. n. 16/2019.*
La relazione dovrà confermare la presenza dei requisiti previsti dal Regolamento Regionale n. 16/2019, dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i. e dalla L.R. n. 9/2017 s.m.i..”.

Con nota prot. n. 1593 B2 del 10/11/2021 trasmessa con PEC in pari data a questa Sezione e, per conoscenza, al Direttore Generale ASL BA, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL BT, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL BA, al Direttore del DSM ASL BA ed al Sindaco del Comune di Modugno (BA), ad oggetto *“Verifica requisiti ulteriori di accreditamento istituzionale del Gruppo Appartamento gestito dalla Fondazione EPASSS nel Comune di Modugno alla Via C. Colombo n. 6 int. 1 – Trasmissione documentazione integrativa.”*, il legale rappresentante della Fondazione E.P.A.S.S.S. ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta con la sopra riportata nota prot. n. A00_183/14261 del 21/10/2021.

Con nota prot. n. 83776 del 07/12/2021 ad oggetto *“GIUDIZIO FINALE – VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI ULTERIORI DI ACCREDITAMENTO PER N. 1 GRUPPO APPARTAMENTO CON N. 3 P.L. (ART. 3 R.R. N. 7/2002), UBICATO NEL COMUNE DI MODUGNO ALLA VIA C. COLOMBO N. 6 INT. 1 – CONFERIMENTO INCARICO REGIONE PUGLIA ASSESSORATO ALLA SALUTE SERVIZIO ACCREDITAMENTI E QUALITA’ PROT. 14261 DEL 21.10.2021.”*, trasmessa con PEC in pari data a questa Sezione e, per conoscenza, al legale rappresentante della Fondazione E.P.A.S.S.S. di Bari, il Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) del Dipartimento di Prevenzione della ASL BT ha comunicato quanto segue:

“ Con riferimento a quanto indicato in oggetto (...) si comunica che in data 06.12.2021, il Nucleo di valutazione di questo Servizio Igiene, ha eseguito opportuno sopralluogo presso la Struttura al fine di accertare il possesso dei requisiti previsti per la suddetta struttura, nonché la verifica di atti e documenti trasmessi, a questo Ufficio, dal Legale Rappresentante.

Come da incarico di cui all’oggetto, questo Nucleo, ha esaminato la documentazione inerente i requisiti minimi e specifici previsti dal R.R. 16/2019, dal R.R. 03/2005 e dalla L.R. 9/2017. Contestualmente sono state compilate le griglie di valutazione dei requisiti innanzi citati.

Tutto ciò premesso e precisato, a conclusione del procedimento:

- *Valutata la documentazione trasmessa il 02/12/2021 dal Legale Rappresentante della Struttura ed acquisita agli atti di questo Ufficio;*
- *Visto l’esito del sopralluogo effettuato in data 06.12.2021;*
- *Verificato il possesso dei requisiti generali e specifici di cui alla Sezione A (colonna di destra, relativamente a quanto non abrogato dal R.R. 16/2019) ed alla Sezione D.03 (colonna di destra) del R.R. 03/2005 e s.m.i.;*
- *Verificate le griglie di autovalutazione attestante il possesso dei requisiti ulteriori generali e specifici, previsti dai manuali di accreditamenti, limitatamente alla fase di “Plan”, con esito favorevole;*

si esprime GIUDIZIO FAVOREVOLE, per quanto di competenza, per il rilascio dell’accreditamento di un

GRUPPO APPARTAMENTO (art. 3 R.R. 07/2002)

Denominazione	GRUPPO APPARTAMENTO E.P.A.S.S.S.
Titolare	FONDAZIONE E.P.A.S.S.S.
Legale rappresentante	DI PINTO NICOLA
Sede Legale	VIA BITRITTO, 104 - BARI
Sede operativa	VIA C. COLOMBO, 6 INT. 1 - MODUGNO
Attività	GRUPPO APPARTAMENTO (art. 3 R.R. 07/2002)
Ricettività	N. 3 P.L.
Natura giuridica	PRIVATA
C.C.N.L. applicato	***

Responsabile Sanitario, della struttura, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 09/2017:

Dr.ssa PARTIPILO MARIA ANTONIETTA	
Nato/il	BARI – 10.10.1958
Domicilio	XXXXXXXXX omissis
laurea	MEDICINA E CHIRURGIA UNIVERSITA' BARI -09.11.2020
specializzazione	PSICHIATRIA UNIVERSITA' BARI – 21.12.2005
abilitazione	MEDICINA E CHIRURGIA – UNIVERSITA' BARI – 2000/2
Iscrizione albo/ordine	BARI – N. 11983 – 29.12.2000

In allegato si trasmette fascicolo istruttorio in formato elettronico, composto da:

1. Planimetria scala 1:100 corredata di relazione tecnico-descrittiva asseverata riportante superfici e destinazione d'uso dei singoli ambienti;
2. Certificato di agibilità;
3. Elenco del personale medico, non medico, ausiliario ed amministrativo in servizio presso la struttura;
4. Dichiarazione sostitutiva per le attrezzature ubicate presso la struttura;
5. Conferimento incarico Direttore Sanitario, con contestuale accettazione;
6. Griglie requisiti Sezione D.03 (colonna di destra) del R.R. n. 3/2005, integrato dal R.R. nr. 08 del 10/02/2010;
7. Griglie per la verifica dei requisiti della sez. A del R.R. 3/2010.”.

Per quanto innanzi rappresentato si propone di rilasciare in capo alla fondazione E.P.A.S.S.S. di Bari il cui legale rappresentante è IL Dott. Nicola di Pinto, ai sensi dell'art.8, comma 2 della L.R. n. 18/2020, l'accreditamento istituzionale di n. 1 Gruppo Appartamento(art. 3 R.R. n. 7/2002) con n. 3 posti letto, denominato “GRUPPO APPARTAMENTO EPASSS”, ubicato in Modugno (BA) alla Via C. Colombo n. 6, int. 1 il cui Responsabile Sanitario è la Dott.ssa Maria Antonietta Partipilo nata il 10/10/1958 , specializzata in psichiatria, iscritta all'Ordine della Provincia di Bari al n. 11983 e con la precisazione che:

- l'accreditamento istituzionale è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. ed ai requisiti ulteriori di cui al Regolamento Regionale n. 16 del 23/07/2019 e s.m.i. o altra specifica normativa;
- il legale rappresentante della Fondazione E.P.A.S.S.S. di Bari dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- il mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale è subordinato alla permanenza del possesso dei requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2005 e s.m.i. ed al R.R. n. 16/2019 s.m.i.;
- il mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale è subordinato alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Fondazione E.P.A.S.S.S. di Bari è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;

- il legale rappresentante della Fondazione E.P.A.S.S.S. di Bari dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento si intendono validi esclusivamente per i locali cui si riferiscono;
- ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *“Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati”*;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4, della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della Fondazione E.P.A.S.S.S. di Bari, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere *“alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.”*;
- ai sensi dell'art. 26, comma 1, *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.”*.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento della Responsabile P.O. “Autorizzazioni -

accreditamento strutture di riabilitazione psichiatrica e per soggetti con dipendenze patologiche” e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

DETERMINA

- di rilasciare in capo alla fondazione E.P.A.S.S.S. di Bari cui legale rappresentante è IL Dott. Nicola di Pinto, ai sensi dell'art.8, comma 2 della L.R. n. 18/2020, l'accreditamento istituzionale di n. 1 Gruppo Appartamento (art. 3 R.R. n. 7/2002) con n. 3 posti letto, denominato "GRUPPO APPARTAMENTO EPASSS", ubicato in Modugno (BA) alla Via C. Colombo n. 6, int. 1 il cui Responsabile Sanitario è la Dott.ssa Maria Antonietta Partipilo nata il 10/10/1958, specializzata in psichiatria, iscritta all'Ordine della Provincia di Bari al n. 11983 e con la precisazione che:
 - l'accreditamento istituzionale è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. ed ai requisiti ulteriori di cui al Regolamento Regionale n. 16 del 23/07/2019 e s.m.i. o altra specifica normativa;
 - il legale rappresentante della Fondazione E.P.A.S.S.S. di Bari dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
 - il mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale è subordinato alla permanenza del possesso dei requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2005 e s.m.i. ed al R.R. n. 16/2019 s.m.i.;
 - il mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale è subordinato alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
 - in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Fondazione E.P.A.S.S.S. di Bari è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
 - il legale rappresentante della Fondazione E.P.A.S.S.S. di Bari dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
 - l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento si intendono validi esclusivamente per i locali cui si riferiscono;
 - ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati"*;
 - ai sensi dell'art. 24, comma 4, della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della Fondazione E.P.A.S.S.S. di Bari, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."*;

- ai sensi dell'art. 26, comma 1, *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.”.*
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante della Fondazione E.P.A.S.S.S., Via Bitritto n. 104, Bari;
 - al Direttore Generale dell'ASL BA
 - al Direttore del DSM ASL BA;
 - al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL BA;
 - al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL BT;
 - al Sindaco del comune di Modugno (BA).

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 11 fasciate è dichiarato immediatamente esecutivo e:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle *“Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1”* dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in ottemperanza alle medesime *“Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1”*;
- sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità - Assistenza Sociosanitaria;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Mauro Nicastro)